

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1881

**Art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39. Ripartizione anno 2024 incremento delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati.**

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato. Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**DELIBERA**

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
2. di ripartire, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal comma 2 art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39 e sulla base della metodologia riportata in narrativa, il citato finanziamento per l'anno 2024 in parti uguali e, precisamente:

ENTE	ripartizione finanziamento ex art. 10 LR 39/2024 anno 2024
E.E. MIULLI	3.333.333,34
E.E. CARD. PANICO	3.333.333,33
E.E. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	3.333.333,33
<b>totale</b>	<b>10.000.000,00</b>

3. di stabilire che il finanziamento, di cui al punto 1) sia da riconoscersi ad incremento delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati ex Art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39, quale limite invalicabile, previa presentazione di apposita rendicontazione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia, salvo diverse indicazioni ministeriali;

4. di procedere con successivo provvedimento alla ratifica dell'addendum agli accordi contrattuali afferenti:
  - l'Ente Ecclesiastico "Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio", San Giovanni Rotondo - FG;
  - l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli, Acquaviva delle Fonti – BA;
  - l'Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico, Tricase – LE;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli erogatori interessati, nonché ai Ministeri affiancanti (MINSAL e MEF);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39. Riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati.**

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";
- i Regolamenti regionali n. 23/2019 ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017" e n. 14/2020 ad oggetto "Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale del 7 marzo 2022 n. 302 recante "Valutazione di impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1868 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022".
- il Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" dell' art. 4, commi 9 septies e 9 octies;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2023, n. 45 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 100/2020 sulle "Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato";

- la deliberazione di Giunta regionale 06 marzo 2023, n. 262 avente ad oggetto “L.R. n.13/2019 – D.G.R. n.745/2019 - Disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa - Linee di indirizzo per l’aggiornamento e la rimodulazione dei Programmi attuativi aziendali per il recupero delle liste di attesa – Approvazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 02.08.2022 recante “Determinazione del Fondo Unico di Remunerazione per le Strutture Equiparate che erogano Assistenza Sanitaria ai sensi dell’art. 8 Quinquies Co. 2 Lett. A) B) C) D) E) e Bis) del. D.L.Vo 502/92 insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia-Triennio 2022-2024” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1568 del 13/11/2023 avente ad oggetto “D.G.R. n.262 del 06/03/2023 - Disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” dell’ art. 4, commi 9 septies e 9 octies;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 04/07/2024 recante “Modifica e integrazione D.G.R. n. 1138/2022 e ss.mm.ii – Approvazione ulteriore addendum all’Accordo contrattuale riferito all’anno 2024 per gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione della Legge n. 34/2023, art. 17, comma e del comma 233 della Legge 213/2023”
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2024 recante “Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015– Approvazione Schema di Regolamento avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020”. Modifica DGR n. 919 del 03/07/2023 Allegato A – Distribuzione posti letto autorizzati all’esercizio”;
- il Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (G.U. n. 132 del 7 giugno 2024), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107 (in G.U. 31/07/2024, n. 178);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1384 del 03/10/2024 avente ad oggetto “Approvazione definitiva Regolamento Regionale “Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015– Approvazione Schema di Regolamento avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020”. Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2024”;
- il Regolamento Regionale n. 8 del 31/10/2024 recante “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020”;
- la Legge Regionale 29 novembre 2024, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026”;

**Premesso che:**

- l’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN – Regioni e ASL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
- le strutture equiparate, per giurisprudenza consolidata, sono da considerarsi consustanziali agli Enti Pubblici, tanto che il loro apporto al Sistema Sanitario Nazionale, è da considerarsi “complementare”, con l’obbligo di garantire la continuità assistenziale e l’erogazione delle

prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, richieste dai cittadini, nel limite invalicabile delle risorse individuate negli accordi sottoscritti ed assegnate con il DIEF;

- con riferimento agli erogatori privati di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero, compresi gli EE.EE. ed IRCCS in attuazione dell'art. 8 quinquies, co. 2 lett. e) ed e bis) del D.L. vo 502/92 e dell'art. 3 co. 2) della L.R. 12/2010 è vietata la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi predeterminati annualmente;
- nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi già avviati e messi in atto con il riordino della rete ospedaliera pubblica, le cui riconversioni dei PP.OO. pubblici, hanno qualificato dette strutture come elementi utilmente inseriti nella programmazione regionale, ed in particolare nel circuito emergenza - urgenza. In ogni caso non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater — comma 2 del D. L.vo. n. 229/99 e ss.mm.ii.
- l' articolo 8 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;
- l' articolo 8-sexties del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ne disciplina le remunerazione;
- le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento;
- le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
  - a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
  - b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
  - c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
  - d) programmi di assistenza a malattie rare;
  - e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.R. 27 marzo 1992;
  - f) programmi sperimentali di assistenza;
  - g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori;
- l' art. 20 della L.R. n. 28/2000 individua le seguenti funzioni assistenziali:
  1. Emergenza-Urgenza (Rianimazione, Terapia intensiva e pronto soccorso);
  2. Trapianti (di organo, midollo osseo e di tessuto);
  3. Malattie rare;

**Considerato che:**

- il comma 1 di cui all' art. 10 della L.R. 29 novembre 2024, n. 39 dispone per gli anni 2024, 2025 e 2026, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale e al fine di garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non interrompere l'erogazione dell'attività sanitaria, per le sole prestazioni urgenti e indifferibili, il riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali e progettuali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati, a condizione che gli stessi siano già inseriti nella rete emergenza urgenza ospedaliera e già dotati di pronto soccorso, e comunque col solo limite che il valore complessivo della remunerazione delle funzioni, di cui al presente articolo, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato;
- il comma 3 art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39 quantifica nella misura di 10 milioni di euro per anno la quota di finanziamento massimo per le annualità 2024, 2025 e 2026 da attribuire agli ospedali privati accreditati classificati equiparati;
- la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali sanitarie trovano copertura nello stanziamento annuo del fondo sanitario regionale di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1;

Tenuto conto, altresì, della necessità di ripartire il finanziamento di cui all'art. 10 della L.R. 29 novembre 2024, n. 39, pari ad € 10.000.000,00, sulla base:

1. del tasso di occupazione dei posti letto definitivo per l'anno 2023 e temporaneo per l'anno 2024;
2. della necessità di riequilibrare la percentuale delle funzioni rispetto al tetto complessivo assegnato.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal comma 2 art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39 e sulla base della metodologia sopra riportata, si propone la ripartizione del citato finanziamento per l'anno 2024 in parti uguali e, precisamente:

<b>ENTE</b>	<b>ripartizione finanziamento ex art. 10 LR 39/2024 anno 2024</b>
E.E. MIULLI	3.333.333,34
E.E. CARD. PANICO	3.333.333,33
E.E. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	3.333.333,33
<b>totale</b>	<b>10.000.000,00</b>

Il finanziamento è da riconoscersi ad incremento delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati ex Art. 10

L.R. 29 novembre 2024, n. 39, da intendersi quale limite invalicabile, previa presentazione di apposita rendicontazione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia.

#### Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

#### Esiti Valutazione di impatto di genere:

L’impatto di genere stimato è neutro

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Gli oneri derivanti dal presente atto, pari complessivamente ad euro 10.000.000,00, trovano copertura sul capitolo 741090/2024.

**Tutto ciò premesso**, al fine di procedere con quanto espressamente previsto dall’ art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39 si intende riconoscere un incremento delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati, ai sensi dell’art. 4, lett. k) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

- di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- di ripartire, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal comma 2 art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39 e sulla base della metodologia riportata in narrativa, il citato finanziamento per l’anno 2024 in parti uguali e, precisamente:

ENTE	ripartizione finanziamento ex art. 10 LR 39/2024 anno 2024
E.E. MIULLI	3.333.333,34
E.E. CARD. PANICO	3.333.333,33
E.E. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	3.333.333,33
<b>totale</b>	<b>10.000.000,00</b>

- di stabilire che il finanziamento, di cui al punto 1) sia da riconoscersi ad incremento delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali

privati accreditati classificati equiparati ex Art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39, quale limite invalicabile, previa presentazione di apposita rendicontazione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia, salvo diverse indicazioni ministeriali;

4. di procedere con successivo provvedimento alla ratifica dell'addendum agli accordi contrattuali afferenti:

- l'Ente Ecclesiastico "Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio", San Giovanni Rotondo - FG;
- l'Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli, Acquaviva delle Fonti – BA;
- l'Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico, Tricase – LE;

5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli erogatori interessati, nonché ai Ministeri affiancanti (MINSAL e MEF);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Nuovo Sistema di Garanzia ed Attività di Monitoraggio":

**Nicola GIRARDI**



Nicola Girardi  
21.12.2024 15:58:37  
GMT+00:00

La DIRIGENTE di Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR":

**Antonella CAROLI**



Antonella Caroli  
21.12.2024 16:02:03  
GMT+00:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta":

**Mauro NICASTRO**



Mauro  
Nicastro  
21.12.2024  
18:43:18  
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

**Vito MONTANARO**



Vito Montanaro  
22.12.2024  
19:49:58  
GMT+02:00

L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



Raffaele  
Piemontese  
23.12.2024  
11:01:27  
GMT+02:00

**Raffaele PIEMONTESE**

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.**



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 23/12/2024 14:18  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**ALLEGATO A****PARERE TECNICO**

In attuazione dell'art. 10 L.R. 29 novembre 2024, n. 39. Ripartizione anno 2024 incremento delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati.

Gli oneri derivanti dal presente atto, pari complessivamente ad euro 10.000.000,00, trovano copertura sul capitolo 741090/2024.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE SI  NO**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE**

Mauro Nicastro  
21.12.2024  
18:43:19  
GMT+02:00

---

*PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 - Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)  
IL RESPONSABILE DELLA GSA*



BENEDETTO GIOVANNI  
PACIFICO  
22.12.2024 16:49:44 UTC



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2024	128	23.12.2024

ART. 10 L.R. 29 NOVEMBRE 2024, N. 39. RIPARTIZIONE ANNO 2024 INCREMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 IN FAVORE DEGLI OSPEDALI PRIVATI ACCREDITATI CLASSIFICATI EQUIPARATI.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 23/12/2024 14:19  
Seriale Certificato: Z300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

